



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“D’ALESSANDRO - VOCINO”

Via Dei Sanniti, 12– 71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

TEL. 0882/473974

Cod.Mecc. FGIC87900R – C.F. 93071610716

e-mail: [fgic87900r@istruzione.it](mailto:fgic87900r@istruzione.it) / [fgic87900r@pec.istruzione.it](mailto:fgic87900r@pec.istruzione.it)

<https://www.icdalessandro-vocino.edu.it/>

Circolare n. 35

Prot. n. 5989/01-08

San Nicandro Garganico, 28/09/2021

Ai Sigg. genitori  
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
Al Personale Scolastico  
Al sito web della scuola

**OGGETTO: Procedure e moduli di autocertificazione per la giustificazione delle assenze degli alunni e informazioni gestione casi covid-19.**

Con la presente si informa che verranno utilizzati anche per l’anno in corso i moduli di autocertificazione per le giustificazioni delle assenze già utilizzati lo scorso anno (Allegati 1 e 2 alla presente), prodotti sulla base della Deliberazione del Presidente Della Giunta Regionale ai sensi Dell’art. 41, Comma 5 Dello Statuto Della Regione Puglia e vengono forniti i chiarimenti sull’individuazione dei sintomi da Covid 19 per alunni/operatori scolastici a scuola ed a casa e sulla loro gestione, e **tempi e modalità di certificazione per il rientro in comunità scolastica**, richiamando l’attenzione sui seguenti elementi:

### **Assenze per malattia – Scuola dell’infanzia**

Dopo l’assenza per malattia SUPERIORE A TRE GIORNI, la riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra. Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere/eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico. Per assenze fino a tre giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo di autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate”, il cui facsimile è presente in allegato (**Allegato 1**).

### **Assenze per malattia – Scuola primaria e scuola secondaria di 1 grado**

Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri solo dopo un'assenza SUPERIORE A 10 GIORNI, considerata la particolare situazione emergenziale, sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l'opportunità di richiedere/eseguire test diagnostici. In caso di assenza per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l'assenza tramite il modulo di autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate” (**Allegato 1**).

### **Modalità di calcolo dei giorni di assenza**

Per la scuola dell'infanzia, l'assenza “**superiore a 3 giorni**” significa che la riammissione al 4° giorno non necessita di giustificazione, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno ed oltre dall'inizio dell'assenza.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, l'assenza “**superiore a 10 giorni**” significa che la riammissione all'11° giorno non necessita di giustificazione, che occorre invece in caso di riammissione al 12° giorno ed oltre dall'inizio dell'assenza.

I giorni festivi sono calcolati solo se sono a cavallo dei periodi di malattia (es. alunno primaria, inizio assenza per malattia giorno 1 dicembre, rientro a scuola giorno 12 dicembre, sono conteggiati le domeniche ed eventuali giorni di festa come l'Immacolata, quindi il 12 va portato il certificato ; .

Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni di vacanza lunghi, come le festività di Natale e Pasqua, ( es. alunno di primaria si assenta sia 6 giorni prima della chiusura delle feste di Natale che i 5 giorni successivi al rientro, le assenze precedenti al periodo delle feste di Natale, e il periodo di Natale non vanno conteggiati quindi non c'è bisogno di certificato, salvo diversa valutazione del Pediatra ove la malattia sia perdurata ininterrottamente anche durante le feste di Natale).

E' possibile che all'interno di un unico periodo di assenza complessivamente “**superiore ai tre giorni**” per l'infanzia e “**superiore ai 10 giorni**” per la primaria e secondaria di primo grado, vengano alternati sia giorni di malattia che giorni per ragioni familiari. Ad esempio alunno primaria, è assente otto giorni per malattia e quattro per ragioni di famiglia consecutivi. Al suo rientro al dodicesimo giorno, considerato che i pediatri/medici di famiglia certificano la riammissione solo per malattia della durata di 10 giorni, il genitore dovrà compilare e consegnare SOLO il modello di autodichiarazione di motivi di famiglia per i restanti quattro giorni di assenza per ragioni di famiglia.

### **Registro elettronico**

Ove dovesse essere attivata successivamente la funzione “giustifica assenze” sul registro elettronico del Portale Argo, da parte delle famiglie, le stesse saranno informate con apposita circolare contenente anche le istruzioni di utilizzo ed eventuali informazioni ad integrazione e/o modifica rispetto quanto contenuto nella presente comunicazione.

### Quarantena o isolamento disposti dalla Asl

Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena o isolamento, di durata variabile, in base ai casi come indicato nella tabella che segue, tratta dalla Circolare Ministero della Salute n. 0036254 dell'11/08/21( Allegato n. 4), disposta dalla Asl è necessario il documento di fine quarantena/isolamento emesso dallo stesso ente:

**Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della *QUARANTENA***

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO <b>oppure</b> <b>14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico</b>	Non necessaria quarantena.  Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO <b>oppure</b> <b>14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico</b>	Non necessaria quarantena.  Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

**Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'*ISOLAMENTO***

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

### Assenza per positività al SARS-CoV-2

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone molecolare secondo le modalità previste dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione.

### Assenze per motivi diversi dalla malattia

Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini scolastici, i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato (**Allegato 2**).

In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari.

**TABELLA RIEPILOGO RIAMMISSIONE A SCUOLA**

ORDINE DI SCUOLA	DURATA ASSENZA	COSA SERVE
Scuola dell’infanzia	Maggiore di tre giorni	Certificato pediatra
	Minore di tre giorni per motivi di salute NO-Covid-19	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 (modello <b>Allegato 1</b> )
	Quarantena precauzional e volontaria	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali dell’individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-19 (modello <b>Allegato 1</b> )
	Motivi di famiglia	Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di salute (modello <b>Allegato 2</b> )
Altri ordini di scuola	Maggiore di dieci giorni	Certificato pediatra/medico di base
	Minore di dieci giorni per motivi di salute NO-Covid-19	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 (modello <b>Allegato 1</b> )
	Motivi di famiglia (è ricompresa anche l’isolamento volontario precauzionale non disposto dalla Asl)	Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di salute (modello <b>Allegato 2</b> )

### Modalità di consegna dei documenti giustificativi dell’assenza

I certificati di riammissione, sia per malattie che per motivi familiari possono essere consegnati ai docenti, al fine di renderli immediatamente edotti sulla possibilità di rientro in classe dell’alunno. Gli stessi potranno essere conservati nel registro cartaceo, da riporsi sempre in cassetto chiuso a

chiave. I referenti di plesso, in accordo con gli uffici di segreteria organizzeranno la tempistica per la raccolta e registrazione dei dati.

### **Sintomi Covid-19 e gestione dei casi in ambito scolastico**

In presenza di individui (alunni, operatore scolastico, genitori/tutori) con sintomi compatibili con COVID-19 (vedi in seguito) o con aumento di temperatura superiore a 37,5°C si deve:

- a) osservare l'isolamento fiduciario;
- b) osservare le cautele e le prescrizioni indicate negli allegati 21 e 22 al DPCM 03.11.2020;
- c) mettersi in contatto tempestivamente con il proprio medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta o, in caso di impossibilità, con i medici delle USCA i quali devono effettuare le attività di triage telefonico al fine di effettuare sempre una diagnosi differenziale considerando la possibile coesistenza di sintomi riconducibili alla sindrome influenzale e parainfluenzale nonché alla possibile esistenza di patologie diverse (allergie, malattie croniche, etc.) nel soggetto.

### **Individuazione di casi sospetti di COVID-19**

#### **Soggetti adulti**

Devono essere valutati i seguenti criteri maggiori e minori:

- a) Criteri maggiori
  - Febbre superiore a 37,5 °C
  - Tosse secca o dispnea (respirazione difficoltosa)
  - Anosmia (perdita del senso dell'olfatto) e/o Ageusia (perdita del senso del gusto)
- b) Criteri minori
  - Congiuntivite bilaterale
  - Astenia severa
  - Mal di testa
  - Rinorrea (naso che cola)
  - Disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea, vomito)
  - Dolori osteomuscolari diffusi
  - Faringodinia (dolore localizzato alla faringe)

Il perdurare per più di 72 h (nei soggetti di età maggiore o uguale a 14 anni), di un quadro clinico che soddisfa uno dei criteri maggiori, o almeno due di quelli inclusi fra i criteri minori, determina il “caso sospetto” di Covid-19.

#### **Età pediatrica**

Per l'età pediatrica (fino a 14 anni) la valutazione clinica e la diagnosi differenziale è effettuata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale (se il soggetto è già in carico ad un MMG) tenendo conto della contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:

- Febbre > 37,5°C
- Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio)
- Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche)
- Cefalea intensa In base al triage eseguito e al decorso della sintomatologia, dopo aver acclarato, sulla base di quanto innanzi, che si tratti di caso COVID-19, il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia o il medico USCA deve:
  - a) contattare il “Referente COVID-19 ASL per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità”; ove previsto o richiesto, in base all'organizzazione definita a livello territoriale
  - b) procedere alla esecuzione del test (come da tabella sopra riportata);
  - c) registrare i dati nella piattaforma informatica prevista. Ove ritenuto dal “Referente COVID-19 ASL per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità”, l'esecuzione del test anche con finalità di screening scolastico può essere effettuata direttamente dagli operatori del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente e/o dalle USCA i quali provvedono anche all'approfondimento dell'indagine epidemiologica e alle procedure conseguenti nonché a porre in

essere quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 18584 del 29/05/2020 in materia di contact tracing.

### **Definizione di “contatto stretto”, caso probabile e caso confermato**

Si ricorda che per “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un “caso probabile” o “confermato” si intende (alternativamente):

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

### **Gestione positività al test SARS-COV**

#### **1. Alunno con sintomatologia a scuola**

Si dovrà procedere come qui di seguito indicato:

- a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto non dovrà fare ingresso a scuola e si dovrà osservare l’evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra;
- b) in caso di insorgenza di sintomatologia nell’ambito scolastico per un periodo superiore alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:
  - Febbre > 37,5°C
  - Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio)
  - Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche)
  - Cefalea intensa

il “Referente scolastico COVID-19” o in sua assenza il dirigente dell’istituto scolastico deve procedere come qui di seguito indicato:

- a) l’operatore scolastico segnala l’alunno al “Referente scolastico COVID-19”;
- b) il “Referente scolastico COVID-19” avverte i genitori o il tutore;
- c) l’alunno, indossando la mascherina chirurgica, attende in area separata, assistito da operatore scolastico dotato di mascherina chirurgica e posto a distanza di sicurezza;
- d) le superfici della stanza o area di isolamento devono essere pulite e disinfettate dopo che l’alunno sintomatico (prelevato dai genitori o dal tutore) è tornato a casa;
- e) la scuola o il servizio educativo dell’infanzia o l’ateneo (Referente/Dirigente), contestualmente alla famiglia, avverte anche il “Referente ASL COVID-19”;
- f) il “Referente ASL COVID-19” avverte il MMG/PLS;
- g) il responsabile della gestione dell’alunno sintomatico, fino all’arrivo dei genitori o del tutore dovrà sempre indossare una mascherina chirurgica, evitando il contatto e mantenendo le distanze;
- h) nei casi in cui si trattasse minori di età 0-6 anni o di un alunno con difficoltà comportamentali o con particolari fragilità - che possano aumentare il rischio di contagio - l’adulto incaricato di sorvegliarlo fino all’arrivo del familiare potrà fare uso di dispositivi addizionali come guanti e protezione per occhi e mucose;
- i) il MMG/PLS o l’USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, provvede all’esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare); l’esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute

e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);

j) in caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico/caso confermato presso il drive through appositamente individuato. In alternativa può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo quarantena di dall'ultimo contatto con il caso accertato.

Nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

## **2. Alunno con sintomatologia a casa**

Si dovrà procedere come qui di seguito indicato:

a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto non dovrà andare a scuola e si dovrà osservare l'evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra;

b) in caso di insorgenza di sintomatologia a casa per un periodo superiore alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:

- Febbre > 37,5°C

- Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio)

- Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche)

- Cefalea intensa

si deve procedere come di seguito indicato:

a) l'alunno resta a casa;

b) i genitori o il tutore o lo stesso alunno se maggiorenne, devono informare immediatamente il PLS/MMG;

c) i genitori o il tutore o lo stesso alunno se maggiorenne, devono comunicare e al "Referente scolastico COVID-19" o al Dirigente della scuola l'assenza per motivi di salute;

d) il MMG/PLS o l'USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, provvede all'esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare); l'esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);

e) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il PLS/MMG o l'USCA o l'operatore sanitario del DdP deve:

- far attendere l'alunno nel luogo di esecuzione fino all'esito del test antigenico;

- in caso di esito negativo, comunica verbalmente l'esito del test e indica le modalità per il recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute;

- in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l'isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;

f) in caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato;

g) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

Nelle more dell'esito del tampone, gli alunni della classe frequentata dall'alunno sintomatico continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

### **3. Operatore scolastico con sintomatologia a scuola**

Si procede nel modo seguente:

- a) l'operatore scolastico segnala l'insorgenza della sintomatologia al "Referente scolastico COVID-19" o al Dirigente;
- b) l'operatore scolastico deve indossare sempre la mascherina chirurgica e deve immediatamente tornare alla propria residenza/domicilio informando immediatamente il proprio MMG;
- c) il "Referente scolastico COVID-19" avverte il "Referente ASL COVID-19";
- d) il "Referente ASL COVID-19" coinvolge il MMG o l'USCA o provvede mediante gli operatori del DdP a eseguire triage telefonico e l'accertamento della compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, il "Referente scolastico COVID-19" dispone l'esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare) da parte del MMG o dell'USCA o degli operatori del DdP; l'esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);
- e) in caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato; In alternativa può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena d dall'ultimo contatto con il caso accertato.
- f) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il MMG o l'USCA o l'operatore sanitario del DdP deve: - far attendere l'operatore nel luogo di esecuzione fino all'esito del test antigenico; - in caso di esito negativo, comunica verbalmente l'esito del test e indica le modalità per il recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute; - in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l'isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;
- g) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

Nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

### **4. Operatore scolastico con sintomatologia a casa**

Si procede come qui di seguito indicato:

- a) l'operatore resta a casa e deve osservare le misure di protezione ed indossare sempre la mascherina chirurgica;
- b) l'operatore deve informare immediatamente il MMG;
- c) l'operatore deve comunicare e al "Referente scolastico COVID-19" o al Dirigente della scuola l'assenza per motivi di salute;
- d) il MMG o l'USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, provvede all'esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare); l'esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);
- e) in caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato; In alternativa può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena dall'ultimo contatto con il caso accertato;



f) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il MMG o l'USCA o l'operatore sanitario del DdP deve:

- far attendere l'alunno nel luogo di esecuzione fino all'esito del test antigenico;
  - in caso di esito negativo, comunica verbalmente l'esito del test e indica le modalità per il recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute;
  - in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l'isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;
- g) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

### **5. Alunno/operatore scolastico positivo al test per SARS-CoV-2**

Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta positivo, il soggetto che lo esegue deve segnalarne tempestivamente la positività al "Referente ASL COVID-19" del Dipartimento di Prevenzione ASL territorialmente competente affinché:

- a) sia emesso e registrato nel sistema informativo regionale il relativo provvedimento;
- b) sia avvertito tempestivamente il MMG/PLS (ove non sia l'esecutore del test) e l'istituto scolastico, anche con sistemi digitali automatici;
- c) sia avviata la ricerca dei contatti;
- d) siano disposte le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'.

Il "Referente scolastico COVID-19" fornisce tempestivamente al "Referente COVID-19 ASL per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità" l'elenco dei compagni di classe e degli insegnanti e degli eventuali altri operatori scolastici che sono stati a contatto con il soggetto "caso confermato" nelle 48h precedenti l'esecuzione del test nei casi asintomatici, o nei 10 giorni precedenti dall'esecuzione del test in caso di persona sintomatica.

### **Contatti stretti in caso di positività dell'alunno**

Qualora l'alunno positivo asintomatico non abbia frequentato gli ambienti scolastici nelle 48h precedenti l'esecuzione del tampone, o l'alunno positivo sintomatico non abbia frequentato la scuola nei 10 giorni precedenti il tampone, i compagni di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e continueranno a frequentare la scuola. In caso contrario si applica quanto previsto ai punti precedenti.

### **Contatti stretti in caso di positività dell'operatore scolastico**

Anche in questi casi, sono da considerarsi contatti stretti di caso accertato gli studenti dell'intera classe o i colleghi operatori - a più stretto contatto con il caso - presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa l'esecuzione del test nei casi asintomatici, o 10 giorni nei casi sintomatici. In tal senso è particolarmente importante la valutazione del "Referente ASL Covid-19" circa l'effettiva durata e la tipologia di esposizione da parte dei soggetti a contatto con il caso accertato. L'isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte del "Referente ASL Covid-19". Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti.

### **6. Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2**

Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, può rientrare in comunità senza alcuna altra formalità, presentando o dimostrando copia dell'esito negativo al test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG. Se il test negativo è negativo, ma non è trascorso ancora un eventuale periodo di isolamento o quarantena ci si dovrà

riferire alla Asl competente per ricevere il certificato di fine isolamento/quarantena con il quale si potrà rientrare nella comunità scolastica.

#### **7. Alunno/operatore scolastico convivente di un caso accertato**

Come riportato nella circolare Circolare Ministero della Salute n. 0036254 dell'11/08/21 (allegato 4) relativo alle misure previste in caso di trasmissione tra conviventi, le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. "Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID- 19", versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.

Si confida nella consueta collaborazione di tutti e si coglie l'occasione per ringraziare dello sforzo congiunto della nostra comunità per garantire una scuola vissuta in sicurezza.

La presente circolare sostituisce la circolare interna Circolare n. 90 Prot. n. 1450/1-8 del 19/02/2021

Si allega:

- **ALLEGATO 1:** Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19- correlate;
- **ALLEGATO 2:** Autocertificazione rientro a scuola per motivi diversi dalla malattia;
- **ALLEGATO 3:** Informativa sul trattamento dati correlati ai modelli di autocertificazione 1 e 2;
- **ALLEGATO 4:** Circolare Ministero della Salute n. 0036254 dell'11/08/21

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Angela Pia VAIRA**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993